



20345-23

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

ANGELA TARDIO
DOMENICO FIORDALISI
GIORGIO POSCIA
ANGELO VALERIO LANNA
EVA TOSCANI

- Presidente -

- Relatore -

Sent. n. sez.595/2023

CC - 24/02/2023

R.G.N. 30135/2022

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA;

nel procedimento relativo a

(omissis) (omissis) ato a F (omissis) ;

avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila del 21/06/2022;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale VALENTINA MANUALI, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila, con l'ordinanza in epigrafe ha respinto il reclamo introdotto dal Ministero della Giustizia, avverso la decisione del Magistrato di Sorveglianza relativa ad (omissis) (omissis) (sottoposto al regime differenziato di cui all'art.41-*bis* Ord.pen.), in tema di esecuzione dei colloqui visivi con gli aventi diritto con la modalità della videocomunicazione data la proroga dello stato di emergenza correlato alla pandemia.

In motivazione si afferma, in sintesi, che: a) lo stato di emergenza nazionale per la pandemia da COVID-19 è stato prorogato sino al 31 luglio 2021, il che rende attuale la previsione di limitazioni agli spostamenti tra le regioni; b) il colloquio con i familiari gode di particolare tutela ed è elemento essenziale del trattamento; c) il colloquio mensile rischia di non poter essere effettuato in presenza, a causa delle limitazioni ricollegabili alla emergenza sanitaria; d) non può dirsi soddisfacente delle esigenze comunicative la sostituzione del colloquio visivo, sia pure a distanza e con modalità che ne assicurino la registrazione e la riservatezza, con quello telefonico; e) la evoluzione tecnologica, da un lato, e alcuni arresti giurisprudenziali (Sez. I n. 23819 del 2020), dall'altro, rendono possibile e adeguata la comunicazione visiva a distanza, anche per i soggetti sottoposti al regime differenziato.

2. Avverso la detta ordinanza propone ricorso per cassazione - a mezzo della Avvocatura Generale dello Stato e di quella Distrettuale di (omissis) - il Ministero della Giustizia- Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.).

In particolare, con articolato motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione di legge. Con circolare del D.A.P. in data 12 marzo 2020 la disciplina relativa ai colloqui in modalità di videocomunicazione, in relazione alla emergenza pandemica, è stata estesa ai soggetti ristretti in (omissis), con espressa esclusione di quelli sottoposti al regime differenziato di cui all'art.41-*bis* Ord.pen. Nessun provvedimento legislativo o regolamentare ha mai esteso la possibilità delle videocomunicazioni al particolare settore del regime differenziato di cui all'art.41-*bis* Ord.pen., essendo stata esclusivamente prevista, in caso di difficoltà di spostamento tra le regioni, una conversazione telefonica supplementare. Il Tribunale, pertanto, avrebbe esteso in modo illegittimo tale possibilità ad (omissis) (omissis) posto che la stessa emergenza sanitaria, pur se prorogata, non rappresenta un fatto di entità tale da determinare la deroga generalizzata alle ordinarie modalità di fruizione dei colloqui visivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.

2. Come è noto l'emergenza epidemiologica da COVID-19 è stata considerata una fattispecie riconducibile a quei presupposti di eccezionalità ai quali questa Corte ha condizionato la concedibilità del video colloquio.

In particolare, la normativa dettata in ragione della situazione epidemiologica, da ultimo con la legge n. 15/2022 (sino al 31 dicembre 2022) che ha prorogato la speciale disciplina anche oltre lo stato di emergenza cessato alla data del 31 marzo 2022, ha compiuto una valutazione del contesto epidemiologico come suscettibile di costituire quella impossibilità ovvero gravissima difficoltà al colloquio in presenza che giustifica il ricorso al video colloquio.

La normativa di contrasto all'epidemia da Covid 19 è stata modulata in ragione del livello di aggressività del *virus* e dell'efficacia dei presidi sanitari, passando così da interventi che privilegiavano il controllo sulla circolazione degli individui a interventi di forte incentivazione del ricorso al vaccino, sino alla situazione attuale nella quale, fermo il costante monitoraggio della situazione sanitaria diffusa, si va verso una eliminazione di qualsiasi obbligo comportamentale e ad una semplice raccomandazione ai richiami vaccinali. Ne consegue che, pur cessato lo stato di emergenza, rimaneva dunque, almeno sino al 31 dicembre 2022, uno specifico rilievo della complessiva situazione epidemiologica nel giudizio che gli uffici di sorveglianza devono compiere.

La giurisprudenza si è dunque dovuta confrontare con situazioni nelle quali i divieti di circolazione potevano costituire oggettivo impedimento al colloquio in presenza, con una successiva fase nella quale, perdurando lo stato di emergenza, i divieti di circolazione erano stati rimossi (dall'aprile 2021), sino a quella attuale, nella quale, cessato lo stato di emergenza, rimane comunque un livello di attenzione verso una condizione epidemiologica non debellata, ma certamente, grazie alla campagna vaccinale, molto meno aggressiva.

Coerentemente, è stato affermato il principio secondo il quale il Tribunale di sorveglianza, ove si pronunci dopo la eliminazione dei divieti di circolazione, deve confrontarsi con tale dato, sì da dare una specifica motivazione del fatto se, in quel contesto normativo e sanitario e tenuto conto dei dati specifici inerenti ciascun detenuto interessato, vi sia almeno una gravissima difficoltà al colloquio in presenza (Sez. I, 28 settembre 2022, n. 42654, non massimata).

Con il diverso livello degli interventi di contrasto alla pandemia il legislatore ha quindi compiuto una valutazione della gravità della situazione sanitaria, di talché, a seconda dell'intensità dei provvedimenti di contrasto, inversamente

proporzionale è l'onere motivazionale del giudice di sorveglianza nel giudizio di cui trattasi.

Ciò posto si rileva che, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha giustificato la concessione del video colloquio sulla base della sola situazione pandemica, senza minimamente considerare il contesto di riferimento. In particolare, non sono stati evidenziati dati allarmanti con riguardo proprio alla pandemia tenuto anche conto che l'autorizzazione del Magistrato di sorveglianza (confermata in sede di reclamo) era stata concessa senza scadenza.

Il provvedimento impugnato, quindi, presenta il vizio lamentato non avendo spiegato, in modo specifico, le ragioni della gravissima difficoltà al colloquio in presenza contenendo, invece, un generico riferimento soltanto alla pandemia.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, atteso che la speciale normativa dettata proprio in ragione della situazione epidemiologica è cessata alla data del 31 dicembre 2022 e che il Tribunale di sorveglianza ha fondato la propria decisione prendendo in considerazione unicamente la pandemia.


P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.

Così deciso il 24 febbraio 2023.


Il Consigliere estensore

Giorgio Poscia



Il Presidente

Angela Tardio



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale
Depositata in Cancelleria oggi
Roma, li 12/05/2023
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Marina Cagnani